



COMUNE DI VENEZIA

47 Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria – 1^a Convocazione – Seduta Pubblica

SEDUTA DEL 27 GIU. 2012

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BARATELLO Maurizio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BAZZARO Gabriele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BELCARO Pierantonio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BONZIO Sebastiano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORASO Renato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BORGHELLO Claudio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CACCIA Giuseppe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAMPA Cesare
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAPOGROSSO Giampietro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAVALIERE Antonio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CENTANINI Bruno
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CENTENARO Saverio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONTE Pasquale Ignazio detto Franco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COSTALONGA Sebastiano
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FORTUNA Ennio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FUNARI Nicola

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GAVAGNIN Marco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIORDANI Luigi
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GIUSTO Giovanni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUZZO Giacomo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LASTRUCCI Valerio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LAVINI Lorenza
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LAZZARO Bruno
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LOCATELLI Marta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MOGNATO Michele
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MOLINA Jacopo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ORSONI Giorgio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGAN Carlo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RENESTO Andrea
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIZZI Luca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSTEGHIN Emanuele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARAMUZZA Gabriele

Pres. Ass.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCARPA Alessandro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARPA Renzo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SEIBEZZI Camilla
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOTTANA Christian
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPERANZON Raffaele
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAGLIAPIETRA Davide
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TICOZZI Domenico
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOSO Giuseppe
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRABUCCO Gianluca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TURETTA Roberto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VENTURINI Simone
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIANELLO Alessandro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZECCHI Stefano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZUANICH Marco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZUIN Michele

36 11

Presiede: Il Presidente Roberto Turetta

Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine

47 = Imposta Municipale Propria - IMU - approvazione regolamento

- La proposta di deliberazione è stata illustrata dall'assessore Bettin nella precedente seduta consiliare del 19 giugno 2012 durante la quale si è svolto il dibattito generale e la votazione degli emendamenti. Gli emendamenti ed i subemendamenti votati nella seduta precedente risultano qui allegati quali parte integrante del presente atto (vedi allegato "Emendamenti votati" D.C.C. 47/2012). L'allegato comprende gli emendamenti, i subemendamenti e le relative schede di votazione. Durante la seduta del 19 giugno è mancato il numero legale nel momento in cui è stata posta in votazione la proposta di deliberazione pertanto la seduta è stata chiusa. Il Presidente in data odierna ha ripreso la seduta ponendo immediatamente in votazione la proposta di deliberazione.

Il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione così come emendata

E

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai tributi

Premesso che:

- il D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011 ha istituito, tra l'altro, l'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 prevedendo che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli artt. 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D. legislativo n. 504 del 1992;

- con il D. L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni con L. 214 del 22 dicembre 2011 si è provveduto ad anticipare l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012;

- con il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44 sono state introdotte ulteriori modifiche relativamente, tra l'altro, alle modalità di versamento, alla presentazione della dichiarazione di variazione, alla determinazione della base imponibile di alcune fattispecie nonché all'individuazione di alcune tipologie esplicitamente regolamentabili da parte dell'Amministrazione Comunale;

- l'art. 52, primo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 dispone che *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 dispone che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe"*

dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare alcune fattispecie di particolare rilevanza per i contribuenti e per il corretto svolgersi dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta ed in particolare:

- agevolazioni relative ad anziani o disabili che abbiano acquisito residenza in istituti di ricovero;
- agevolazioni per gli italiani residenti all'estero e ai fabbricati inagibili;
- quantificazione degli interessi, versamenti minimi, compensazioni, rateazioni
- aree fabbricabili pertinenziali di fabbricati

Ritenuto opportuno pertanto approvare il regolamento IMU allegato alla presente deliberazione che dovrà essere pubblicata nel rispetto di quanto previsto dalla nota prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale;

Visto il parere di regolarità del Dirigente Finanza Bilancio e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che la VIII^a Commissione Consiliare nella seduta del 1/6/2012 ha chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Conte, Lavini, Capogrosso

Consiglieri presenti: 36 - votanti: 34

Astenuti: 2 (Funari, Scarpa R.)

Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 12 (Impegno per Venezia Mestre Isole, Popolo della Libertà, Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it, Liga Veneta Lega Nord Padania)

DELIBERA

1. Approvare il nuovo regolamento comunale sull'imposta municipale propria - IMU così come risulta dal testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
2. di dare atto che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2012.

P.D. 287 del 15/5/2012



**CITTA' DI VENEZIA
DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE GESTIONE TRIBUTI E CANONI**

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale:

Oggetto: = **Imposta Municipale Propria – IMU – approvazione regolamento.**

Prot. Generale N. 287 del 15/05/2012
Prot. Ragioneria N. _____ del _____

IL DIRIGENTE

Vista la regolarità della pratica, vista la necessità del provvedimento esprime per quanto di competenza **PARERE DI REGOLARITA'**.

Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

Venezia, 15/05/2012

Dot. Vincenzo SCARPA
IL DIRIGENTE



Presiede: **Il Presidente Roberto Turetta**

Partecipa: **il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 29 GIU. 2012

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

f.to **IL MESSO COMUNALE**

per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE GESTIONE TRIBUTI E CANONI

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e disciplina la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Art. 2
Variazione consistenza unità immobiliari

1. Qualora sia compiuta una attività edilizia, non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che modifichi la consistenza delle unità immobiliari e da cui derivi un nuovo classamento e quindi una nuova rendita catastale, le modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della variazione catastale. Nel caso l'accatastamento comporti la cessazione di una unità immobiliare e costituzione di una nuova, la nuova rendita ha decorrenza dalla costituzione della nuova unità immobiliare.

Art. 3
Anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. La situazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita autocertificazione.

Art. 4
Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

1. Si considera adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Art. 5
Abitazioni locatate e altre fattispecie

1. Per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98 o ad equo canone o con contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio sarà riservata un'aliquota agevolata rispetto alle aliquote applicate agli altri immobili locati.

2. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote sarà possibile individuare ulteriori casi ai quali applicare aliquote agevolate.
3. La sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere autocertificata dal contribuente.

Art. 6

Legittimazione a svolgere le attività di accertamento e riscossione

1. L'accertamento e la riscossione dell'imposta possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione Comunale o mediante società a prevalente capitale pubblico locale o con altre modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7

Interessi

1. La misura annua degli interessi, per accertamenti e rimborsi, è determinata in 3 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale.

Art. 8

Arrotondamento

1. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9

Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
2. L'amministrazione comunale non effettua rimborsi, per imposta ed interessi, per importi uguali o inferiori a 12 euro.

Art. 10

Compensazioni

1. Sono possibili compensazioni tra somme a credito e somme a debito, per importi relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e all'IMU, di ciascun contribuente.
2. Le compensazioni possono essere autorizzate dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento a valere su rimborsi e avvisi di accertamento certi e definitivi.
3. Le compensazioni possono essere autorizzate, a valere su crediti del contribuente, in detrazione dai successivi pagamenti per IMU ordinaria, fino ad estinzione del credito. In quest'ultimo caso il contribuente è tenuto a comunicare, su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione, l'utilizzo del credito per ciascuna scadenza d'imposta.

4. Si applicano alla suddetta comunicazione, in quanto obbligo informativo da parte del contribuente, le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione IMU.

Art. 11

Rateazione del pagamento delle imposte accertate

1. A richiesta, per situazioni particolari, autocertificate dal contribuente, di difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro, fino a un massimo di 20 rate mensili, di pari importo, decorrenti dalla data stabilita nell'invito al pagamento con rata mensile minima non inferiore a 25 euro. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione di massimo 10 rate mensili.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore a euro 35.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione con maturazione giorno per giorno.

Art. 12

Termini per la presentazione di autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive

1. Il termine per la presentazione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive previste per legge è, per ciascun anno d'imposta, lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per l'omessa o tardiva dichiarazione IMU.

Art. 13

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati di cui all'art. 13, comma 3, secondo periodo lettera b, del D. L. 201/2011 come integrato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 l'agevolazione è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori).
2. L'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di

manutenzione e deve mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti.

3. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 13, comma 3, secondo periodo lettera b, del D. L. 201/2011 come integrato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall'art. 11 del presente regolamento.
4. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art 13 del D.L. 201/2011 come integrato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 14

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi indicativi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai suddetti valori indicativi non limita in alcun modo la potestà accertativa dell'Amministrazione Comunale

Art. 15

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari aventi i requisiti di cui all' art. 13 , comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/2012 come convertito con L. 214/2011, l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b, secondo periodo, del D. Lgs. 504/1992 opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei suddetti requisiti, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
2. Il beneficio, già spettante ai sensi del primo comma, permane anche qualora il titolare, già coltivatore diretto, non eserciti più l'attività per raggiunti limiti d'età, purché essa sia continuata dalla moglie o dai figli, che possiedano i requisiti di cui all' art. 13 , comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/20122 come convertito con L. 214/2011.

Art. 16

Aree fabbricabili pertinenziali

1. Le aree costituenti pertinenza di fabbricato non sono tassabili autonomamente.
2. Le aree costituenti pertinenza di fabbricato perdono tale carattere e sono perciò tassabili come aree fabbricabili dalla data in cui è depositata al protocollo comunale la richiesta/dichiarazione per l'utilizzo edificatorio delle stesse.
3. Per accertare il carattere pertinenziale delle aree poste a servizio di fabbricati già esistenti si fa riferimento alle risultanze catastali, salva la possibilità di prova contraria.

4. La pertinenzialità dell'area deve essere comunicata all'amministrazione con apposita dichiarazione e non può essere riconosciuta per annualità precedenti a quelle della dichiarazione.